

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2012

**446ª Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

- (2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**
- (3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**
- (17) BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**
- (26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero**
- (27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**
- (28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige**
- (29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**
- (93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**
- (104) THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**
- (110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**
- (111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza**

- (257) AMATI ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- (624) BERSELLI e BALBONI.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (696) SARO.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (708) CECCANTI ed altri.** - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
- (748) MOLINARI ed altri.** - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
- (871) CUFFARO.** - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (976) CASELLI ed altri.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (1105) PERDUCA ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1549) CECCANTI ed altri.** - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1550) CABRAS ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (1566) CHITI ed altri.** - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1807) ESPOSITO ed altri.** - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
- (2048) PASTORE ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2049) FIRRARELLO.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2063) CASELLI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
- (2098) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
- (2293) RUTELLI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
- (2294) RUTELLI ed altri.** - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

- (2303) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2312) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2327) CECCANTI ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
- (2357) MUSSO.** - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (2634) SANNA ed altri.** - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
- (2650) BIANCO.** - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri.** - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- (2811) D'ALIA e GIAI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
- (2846) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (2911) BELISARIO ed altri.** - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
- (2938) PETERLINI.** - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3001) BENEDETTI VALENTINI.** - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
- (3035) TOMASSINI.** - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (3076) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (3077) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3122) CECCANTI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

**(3406) SOLIANI ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

**(3410) CALDEROLI ed altri.** - *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3418) BELISARIO.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3424) PISTORIO e OLIVA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3476) VIESPOLI ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

**(3477) FINOCCHIARO e ZANDA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3485) DEL PENNINO e SBARBATI.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3486) DEL PENNINO e SBARBATI.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il **PRESIDENTE** informa che sono stati presentati due subemendamenti, pubblicati in allegato.

Considerata la complessità anche tecnica delle questioni poste dai testi in esame, prospetta l'opportunità di procedere emendamento per emendamento, sia con i pareri del relatore e del Governo, sia con le votazioni.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore **MALAN** (PdL) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Il senatore CECCANTI (PD) fa proprio l'emendamento, in assenza dei proponenti e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che sempre ha sostenuto la proposta di un sistema elettorale basato sul doppio turno di collegio. Tale sistema, a suo avviso, appare ancora più opportuno, se si considera la frammentazione politica, testimoniata anche dall'esito delle elezioni nella Regione siciliana.

L'emendamento 1.2 è posto in votazione e, dopo prova e controprova, non risulta accolto.

Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.4.

Il senatore SANNA (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole: la proposta prevede l'attribuzione di un equilibrato premio di maggioranza e una quota di seggi assegnata con metodo proporzionale. Inoltre, consente di formare il Governo immediatamente dopo le elezioni.

L'emendamento 1.4 è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.3.

Il senatore BIANCO (PD) ricorda che il Partito Democratico è stato tra i principali promotori del *referendum* diretto a ripristinare il sistema elettorale previgente, che appare preferibile anche a quello proposto con il testo unificato adottato dalla Commissione. Mentre preannuncia un voto contrario per ragioni esclusivamente tecniche, come relatore presenta un nuovo emendamento (3.0.100), pubblicato in allegato, che si ispira allo stesso modello elettorale di cui agli emendamenti 1.7 e 1.3, ma ne subordina l'applicazione a una condizione di operatività della possibile, nuova legge elettorale.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 20 di oggi, martedì 30 ottobre, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.7 e 1.3 sono posti in votazione e sono respinti. Con il parere contrario del relatore, sono respinti anche gli emendamenti 1.6 e 1.79, fatti propri in assenza dei proponenti rispettivamente dai senatori SARO (PdL) e PISTORIO (Misto-MPA-AS).

Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.8.

Il senatore ZANDA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto di astensione.

L'emendamento 1.8 viene posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 1.5, con il parere contrario del relatore MALAN (PdL), posto in votazione, è respinto.

Il senatore CECCANTI (PD) ritira l'emendamento 1.9.

Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sull'emendamento 1.10, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) chiede la controprova, non essendo chiaro a suo avviso l'esito della votazione a causa della successione repentina delle espressioni di voto, che ha determinato la concomitante alzata di mano tra alcuni favorevoli e alcuni contrari.

La senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*) obietta che non è ammissibile una ripetizione del voto evidentemente motivata dal mancato coordinamento tra forze politiche e tra singoli senatori in sede di votazione.

Il **PRESIDENTE** osserva che l'esito della votazione è chiaro.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) chiede la controprova, data l'importanza dell'argomento e di fronte a una obiettiva incertezza sull'esito della votazione.

Il senatore **PISTORIO** (*Misto-MPA-AS*) condivide la richiesta di controprova: non è stato del tutto chiaro chi abbia votato a favore e chi contro.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*PdL*) osserva che sull'argomento vi è un dibattito all'interno del suo Gruppo: tuttavia, fino a quando non si determinerà un consenso ampio, ritiene inopportuno modificare il testo base. Comunque la richiesta di controprova dovrebbe essere accolta.

Il senatore **ZANDA** (*PD*) invita i Gruppi parlamentari a cooperare ai fini di un andamento efficiente dei lavori. A suo avviso, l'esito della votazione è stato chiaro.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*), replicando al senatore Quagliariello, osserva che se sussiste un accordo politico preclusivo, la trattazione degli emendamenti è del tutto inutile.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) precisa che non intende mettere in discussione gli accordi politici, ma solo chiedere che sia verificato l'esito della votazione.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sostiene la richiesta di controprova, trattandosi di una materia di rilievo critico.

La senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*) ritiene che i dubbi sull'esito del voto avanzati dal senatore Calderoli non siano fondati: la verifica di una votazione non può trasformarsi in una ripetizione. Invita i senatori del Gruppo del Popolo della Libertà a prestare attenzione alle questioni in votazione, osservando la dovuta lealtà nei confronti degli altri senatori, anche se vi sono accordi politici con il Gruppo della Lega Nord.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) osserva che l'allusione a eventuali accordi politici non deve essere rivolta a lui; l'esito delle votazioni sugli emendamenti dimostra, semmai, che accordi politici sono intercorsi tra altri Gruppi parlamentari. A suo avviso, un dibattito tanto lungo non sarebbe stato necessario se si fosse accolta senz'altro la richiesta di verificare l'esito della votazione.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) sottolinea che il diritto di chiedere la controprova spetta a ciascun senatore. Chiede formalmente la controprova sulla votazione dell'emendamento 1.10.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi la controprova, nondimeno precisando che l'esito della votazione è stato ben chiaro e che la controprova non è una nuova votazione.

L'emendamento 1.10 risulta non approvato.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) dà parere contrario sull'emendamento 1.11, che peraltro potrebbe essere accantonato insieme ad altre proposte relative alle tabelle allegate.

L'emendamento 1.11 è accantonato. Gli emendamenti 1.13 e 1.14, fatti propri dalla senatrice **INCOSTANTE** (PD) in assenza del proponente, con distinte votazioni sono respinti. Gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17 sono accantonati.

Il relatore **MALAN** (PdL) esprime parere contrario sull'emendamento 1.18.

Il senatore **PARDI** (IdV) preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'esigenza di fissare una soglia minima di consensi come condizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in ottemperanza alle indicazioni della Corte costituzionale.

Il senatore **CECCANTI** (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, precisando che la Corte costituzionale ha auspicato l'introduzione di una soglia minima di consensi in considerazione del fatto che l'attuale legge elettorale prevede come premio la maggioranza assoluta dei seggi. Il testo unificato, al contrario, non si assicura in sé la maggioranza assoluta, per cui, a suo avviso, si può prescindere dall'indicazione di una soglia minima.

Il senatore **PALMA** (PdL) dissente dalla interpretazione del senatore Ceccanti. A suo avviso, il premio proposto dal testo unificato, anche se non assicura in sé la maggioranza assoluta, non può restare svincolato dal conseguimento di una quota minima di consensi.

L'emendamento 1.18, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 1.19 è accantonato.

Il relatore **MALAN** (PdL) esprime parere contrario sull'emendamento 1.20, che viene posto in votazione ed è respinto. Successivamente, con il parere contrario dello stesso relatore, è respinto anche l'emendamento 1.21, fatto proprio dal senatore **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) in assenza del proponente.

Il relatore **MALAN** (PdL) invita a ritirare l'emendamento 1.22, preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) insiste per la votazione e sostiene il principio di variabilità del premio di maggioranza, che permette di tenere conto delle preoccupazioni della Corte costituzionale.

Il senatore **ZANDA** (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, che sostiene tutte le proposte dirette ad assicurare una maggiore governabilità.

L'emendamento 1.22, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 1.23, fatto proprio dalla senatrice **INCOSTANTE** (PD) in assenza del proponente, è respinto, previo parere contrario del relatore Malan.

Il relatore **MALAN** (PdL) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.24.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (PdL) sottolinea l'esigenza di stabilire una misura massima per gli effetti del premio di maggioranza. Infatti, come sostenuto dal senatore Calderoli, l'impianto del sistema dovrebbe funzionare anche in situazioni estreme, ad esempio il conseguimento di un consenso largamente maggioritario: se venisse sempre attribuito un premio di maggioranza in misura fissa, il risultato potrebbe essere aberrante o persino irrealizzabile.

Il presidente **VIZZINI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) segnala che l'emendamento 1.98, da lui proposto, dispone nello stesso senso, facendo riferimento al numero dei seggi complessivo da assegnare anche in ragione del premio.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (PdL), tenuto conto dell'osservazione del Presidente, ritira l'emendamento 1.24, nel proposito di sostenere l'emendamento 1.98.

L'emendamento 1.25, con il parere contrario del relatore **MALAN** (PdL), è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore **MALAN** (PdL) si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.26.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo: la proposta tende a definire una soglia minima di consensi, anche per evitare che il premio sia attribuito a una lista che potenzialmente potrebbe collocarsi all'opposizione: si tratterebbe di una anomalia sotto il profilo politico e costituzionale.

Il senatore **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) condivide l'emendamento 1.26: a suo avviso è necessario fissare una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza.

L'emendamento 1.26, posto in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486

#### Art. 2

##### **2.7/1**

**CALDEROLI, DIVINA**

*All'emendamento 2.7 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste, con il medesimo contrassegno, che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti. In ogni regione, due terzi dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, è attribuito in collegi plurinominali. I seggi restanti sono attribuiti in ambito circoscrizionale sulla base della somma dei voti conseguiti dalle liste con il medesimo contrassegno in tutti i collegi della Regione e sulla base dell'attribuzione del premio di maggioranza, ove ne ricorrano i requisiti. Il premio è attribuito solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi.

2-*bis*. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi restanti da attribuire ai sensi del terzo periodo del comma 2 del presente articolo e i seggi da attribuire come premio, ove ne ricorrano i requisiti.»";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi in cui sono presentate le liste.

L'assegnazione a ogni collegio del numero dei seggi da attribuire direttamente alle liste di collegio è stabilito dalla Tabella C allegata al presente decreto. Per ciascuna lista di collegio i candidati sono eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti, in base all'ordine di presentazione.

1-*ter*. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista di collegio, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, a fianco del quale sono indicati il nome e il cognome dei candidati della lista medesima nell'ordine di presentazione.»";

c) alla lettera e) sostituire i capoversi 4 e 4-*bis* con i seguenti:

«4. Ogni lista di collegio, all'atto della presentazione, deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il loro numero non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio, indicato nella tabella C allegata al presente testo unico, né inferiore alla metà di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati di tutte le liste di collegio della circoscrizione con il medesimo contrassegno, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-*bis*. A pena di inammissibilità della lista, tra i candidati compresi nell'insieme delle liste della circoscrizione con il medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.»;

d) alla lettera f) sopprimere il numero 1);

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali di ciascun collegio rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) individua quindi il quoziente elettorale di collegio, dividendo per ogni collegio il totale dei voti validi espressi per il numero dei seggi assegnati al collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

c) individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine divide il totale dei voti conseguiti nel collegio da tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi spettanti alla coalizione, ottenendo così il quoziente di coalizione; divide quindi il totale dei voti conseguiti nel collegio da ciascuna lista della coalizione per il quoziente di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

d) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di collegio ha diritto, i candidati di tale lista, secondo l'ordine di presentazione. Qualora una lista di collegio abbia esaurito il

numero dei candidati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle liste di altri collegi con il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi;

e) somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno. La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»";

f) sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste;

3) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale la maggior cifra elettorale nazionale e abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi; ad essa è attribuito il premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2;

4) comunica agli uffici centrali circoscrizionali l'esito delle operazioni effettuate con l'individuazione, ove ne ricorrano i requisiti, della lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 3).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»";

g) sostituire la lettera i) con la seguente:

"i) l'articolo 17-*bis* è sostituito dai seguenti:

«Art. 17-*bis*. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

a) procede all'attribuzione dei seggi restanti della circoscrizione regionale, da attribuire sulla base della somma dei voti conseguiti dalle liste con il medesimo contrassegno nei collegi della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo;

b) nel caso in cui non sia stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2, somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno. La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione. Divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il numero dei seggi restanti della circoscrizione da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Per ogni lista o coalizione, divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine divide il totale dei voti conseguiti nella circoscrizione da tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi spettanti alla coalizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione; divide quindi il totale dei voti conseguiti nella circoscrizione da ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno

dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

c) determina quindi l'ordine decrescente delle liste di collegio con il medesimo contrassegno della circoscrizione secondo i maggiori resti non utilizzati per l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

d) proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali le liste di collegio con il medesimo contrassegno hanno diritto, il primo dei candidati non eletti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), di ciascuna lista con il medesimo contrassegno, nell'ordine decrescente delle liste di collegio ai sensi della lettera c) del presente comma, proseguendo poi con il secondo dei non eletti di ciascuna lista e ancora con gli ulteriori non eletti fino a esaurimento dei seggi da attribuire. Qualora non vi siano più candidati in una lista di collegio, proclama eletto il primo dei candidati non eletti della lista con il medesimo contrassegno che segue nell'ordine decrescente;

e) nel caso in cui sia stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2, individua la coalizione di liste o la lista cui spetti il premio e attribuisce ad essa i seggi spettanti;

f) qualora il premio spetti a una lista, compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, ai sensi della lettera d);

g) qualora il premio spetti a una coalizione di liste, individua quindi le liste cui spettino i seggi; a tal fine somma le cifre elettorali di collegio di tutte le liste che compongono la coalizione ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di maggioranza; divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di maggioranza per il numero dei seggi spettanti alla coalizione di liste cui è attribuito il premio, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, ai sensi della lettera d);

h) completate le operazioni di cui alle lettere e), f) e g), procede all'attribuzione dei seggi residui alle liste e alle coalizioni di liste cui non è stato assegnato il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

i) ai fini di cui alla lettera h), somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno di cui alla medesima lettera h). La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione. Divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il numero dei seggi residui spettanti della circoscrizione da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza. Per ogni lista o coalizione, divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine compie le operazioni di cui alla lettera b), settimo, ottavo e nono periodo. Compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, ai sensi della lettera d).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio con il medesimo contrassegno e non sia quindi possibile attribuire a tale lista tutti i seggi spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi della lettera e) e sono proclamati, nell'ordine di presentazione, i candidati delle liste di collegio con i maggiori resti non utilizzati. Qualora una lista di una coalizione abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio presentate nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente

non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Art. 17-ter. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d).»";

h) sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato della lista di collegio che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi in tale lista.

2. Nel caso in cui una lista di collegio abbia esaurito i candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera d). Nel caso in cui tutte le liste di collegio con lo stesso contrassegno abbiano esaurito i candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 2.»";

i) sostituire l'allegata Tabella C con la seguente:

### Tabella Allegata C

<b>I Circoscrizione – PIEMONTE</b>		numero dei seggi assegnati in ciascun collegio
Collegio n. 1	Comprende il comune di Torino	3
Collegio n. 2	Comprende i seguenti comuni della provincia di Torino: Ala di Stura, Balangero, Balme, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoirà, Caselette, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Villanova Canavese, Viù, Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolò, Cantalupa, Caprie, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Cinzano, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sciolze, Sestriere, Settimo Torinese, Susa, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Valgioie, Venaria Reale, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.	3
Collegio n. 3	Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola e i comuni della provincia di Torino non ricompresi nel collegio n. 2	5
Collegio n. 4	Comprende i comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria	4
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>		<b>15</b>
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>7</b>
		<b>Totale numero seggi spettanti alla circoscrizione</b>

<b>II Circoscrizione – LIGURIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei collegi
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	8
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>3</b>
<b>Totale numero seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>8</b>

<b>III Circoscrizione – LOMBARDIA</b>	numero dei seggi assegnati in

	ciascun collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano	5
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Cambiagio, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cormano, Cusano Milanino, Dresano, Gessate Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Locate di Triulzi, Masate Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pogliano, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi	3
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Milano escluso il comune di Milano e i comuni ricompresi nel collegio n.2	3
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza e Lecco	4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Como e Varese	5
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Bergamo e Sondrio	4
Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Brescia	4
Collegio n. 8 Comprende i comuni delle province di Cremona, Mantova, Pavia e Lodi	5
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>33</b>
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>	
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	

<b>IV Circoscrizione – VENETO</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti alla circoscrizione
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.	3	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.	3	4
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Rovigo e Venezia.	4	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno	3	5
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>16</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>8</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>24</b>

<b>V Circoscrizione – TRENTO-ALTO ADIGE</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti alla circoscrizione
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>2</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>7</b>

<b>VI Circoscrizione – FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti alla circoscrizione
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>2</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>7</b>

<b>VII Circoscrizione – EMILIA-ROMAGNA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti alla circoscrizione
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia	4	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Modena e Ferrara	4	6

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Bologna	3	
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna	4	
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>15</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>7</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>22</b>

<b>VIII Circoscrizione – TOSCANA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti in ciascun collegio
Collegio n.1: comprende i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia	4	6
Collegio n.2: comprende i comuni della provincia di Firenze e Prato	4	6
Collegio n.3: Comprende i comuni delle province di Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo	4	6
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>12</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>6</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>18</b>

<b>IX Circoscrizione – MARCHE</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti in ciascun collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	8
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>3</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>8</b>

<b>X Circoscrizione – UMBRIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti in ciascun collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	5	7
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>2</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>7</b>

<b>XI Circoscrizione – LAZIO</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei seggi spettanti in ciascun collegio
Collegio 1 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo, Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q, Aurelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietralata, Collatino, Primavalle, Monte Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, M arcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecamini, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.	4	
Collegio n. 2 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle, Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Tor De'Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Aclia Nord, Aclia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.	5	
Collegio 3 Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.	5	
Collegio 4 Collegio Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.	5	
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>19</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>9</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>28</b>

<b>XII Circoscrizione – ABRUZZO</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei collegi
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>2</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>7</b>

<b>XIII Circoscrizione – MOLISE</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei collegi
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	2	2
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>2</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>0</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>2</b>

<b>XIV Circoscrizione – CAMPANIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei collegi
Collegio n. 1 Comprende il comune di Napoli	3	
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Avellino e i seguenti comuni della provincia di Napoli: Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Carbonara di Nola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa di Somma, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense, Cercola.	4	
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 2.	4	
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Caserta e Benevento.	4	
Collegio n. 5 Comprende i comuni della provincia di Salerno	4	
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>19</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>1</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>2</b>

<b>XV Circoscrizione – PUGLIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	Numero massimo liste di
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari:	4	
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e Taranto	3	
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani e i comuni della provincia di Foggia.	3	
Collegio n. 4: Comprende i comuni della provincia di Lecce.	3	
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>13</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>7</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>20</b>

<b>XVI Circoscrizione – BASILICATA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei collegi
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>2</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>7</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>7</b>

<b>XVII Circoscrizione – CALABRIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo di liste di c
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria	4	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Cosenza e Crotone	3	5
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>7</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>3</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>10</b>

<b>XVIII Circoscrizione – SICILIA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei ca colleg
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Palermo	4	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Catania	4	6
Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Siracusa e Ragusa e Caltanissetta	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Agrigento e Trapani.	3	4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna.	3	4
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>17</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>8</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>25</b>

<b>XIX Circoscrizione Sardegna</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei ca colleg
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	5	8
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>5</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>3</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>8</b>

<b>XX Circoscrizione – VALLE D'AOSTA</b>	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei ca colleg
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	1	1
<b>Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio</b>	<b>1</b>	
<b>Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione</b>		<b>0</b>
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>		<b>1</b>

## 2.7

### CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Il premio è attribuito solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 3). Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, numero 3), il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale corrisponde al numero dei seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1.

2-*bis*. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione- proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.";

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi in cui sono – presentate le liste. Per ciascuna lista di collegio i candidati sono eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti, in base all'ordine di presentazione.

1-*ter*. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, a fianco del quale sono indicati il nome e il cognome dei candidati della lista medesima nell'ordine di presentazione";

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.";

d) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.";

e) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ogni lista di collegio, all'atto della presentazione, deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il loro numero non può essere superiore al numero indicato nella tabella C allegata al presente testo unico né inferiore alla metà di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati di tutte le liste di collegio della circoscrizione con il medesimo contrassegno, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-*bis*. A pena di inammissibilità della lista, tra i candidati compresi nelle liste della circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore

4-*ter*. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre liste di collegio con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

4-*quater*. Il candidato risultato eletto in più liste di collegio deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.";

f) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-*bis*";

2) al comma 7, le parole: "di cui all'articolo 23 del predetto testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";

g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76- del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali di tutti i collegi della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.";

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito in almeno una circoscrizione più del 6 per cento dei voti validi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono annesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale- il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), e abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste; ad essa è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e, ove ne ricorrano i requisiti, la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.";

i) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 5):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce, ove ne ricorrano i requisiti, anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

1-bis) procede quindi all'attribuzione dei seggi alle liste di collegio con il medesimo contrassegno, assegnando a ciascuna lista di collegio un numero di seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dalla lista commisurato al totale dei voti validi espressi nella circoscrizione dalle liste con il medesimo contrassegno; - a tal fine, moltiplica il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista di collegio per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste di collegio con il medesimo contrassegno e divide la cifra ottenuta per il totale dei voti validi conseguiti dalle liste di collegio con il medesimo contrassegno; la cifra intera così ottenuta indica il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di collegio; gli eventuali seggi

spettanti residui non attribuiti sono assegnati alla lista o alle liste di collegio con il medesimo contrassegno che hanno le cifre decimali più alte;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di collegio ha diritto, i candidati di tale lista, secondo l'ordine di presentazione;

3) in ogni caso in cui una lista di collegio abbia esaurito il numero dei candidati e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, proclama eletti i candidati compresi nella lista di collegio che segue nell'ordine delle cifre, compresi i decimali, a seguito delle operazioni di cui al numero 1-*bis*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio con il medesimo contrassegno e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del comma 1 e sono proclamati i candidati delle liste di collegio secondo il procedimento di cui ai numeri 1-*bis*) e 2 del medesimo comma 1";

1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nella lista di collegio.

2. Nel caso in cui una lista di collegio abbia esaurito i candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 4). Nel caso in cui tutte le liste di collegio con lo stesso contrassegno abbiano una lista esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 5)".

*m*) è aggiunta in fine la seguente tabella C) [...]:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;

*b*) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di cinque seggi.

4. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali ai sensi del comma 2 si procede alla revisione del numero dei collegi per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 sostituisce la tabella C allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

## **Tabella Allegata C**

<b>I Circoscrizione - PIEMONTE</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Torino	4
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Torino ad esclusione del comune di Torino	7
Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella, Alessandria e Verbanese Ossola	7
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Asti e Cuneo	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>22</b>

<b>II Circoscrizione - LIGURIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Genova	3
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di La Spezia, Imperia, Savona e i comuni della provincia di Genova,	5
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>8</b>

<b>III Circoscrizione - LOMBARDIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano	6
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Baranzate, Basiglio, Basiglio, Bellinzago, Bollate, Bresso, Bussero, Cambiagio, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cusano Milanino, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di Triulzi, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Milano escluso il comune di Milano e i comuni ricompresi nel collegio n. 2	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza	4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Como e Lecco	5
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Bergamo e Sondrio	6
Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Brescia	6
Collegio n. 8 Comprende i comuni della provincia Varese	4
Collegio n. 9 Comprende i comuni delle province di Cremona e Mantova	4
Collegio n. 10 Comprende i comuni di Pavia e Lodi	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>49</b>

<b>IV Circoscrizione - VENETO</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.	4
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Rovigo e Venezia.	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno	5
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>24</b>

<b>V Circoscrizione - TRENTO ALTO ADIGE</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>7</b>

<b>VI Circoscrizione - FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>7</b>

<b>VII Circoscrizione - EMILIA ROMAGNA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia.	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Modena e Ferrara	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Bologna:	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Ravenna	6
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>22</b>

<b>VIII Circoscrizione - TOSCANA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: comprende i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa	5
Collegio n. 2: comprende i comuni della provincia di Firenze	5
Collegio n. 3: comprende i comuni delle province di Arezzo, Pistoia e Prato	4
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Livorno, Grosseto e Siena	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>18</b>

<b>IX Circoscrizione - MARCHE</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.	4
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>8</b>

<b>X Circoscrizione - UMBRIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>7</b>

<b>XI Circoscrizione - LAZIO</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, ponte-j-parione, Regola, Sant'Eust-achio, Pigna, Campitelli, SaRt'Angelo, -Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q AtJrelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietra lata, Collatino, Primavalle, Monte-Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecamini, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.	7
Collegio n. 2: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle, -Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia	7

Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Tor De'Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Acilia Nord, Acilia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.	
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.	7
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>28</b>

<b>XII Circoscrizione - ABRUZZO</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>7</b>

<b>XIII Circoscrizione - MOLISE</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	2
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>2</b>

<b>XIV Circoscrizione - CAMPANIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 comprende il comune di Napoli	5
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Casoria, Pezzuoli, Afragola, Marano di Napoli, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Arzano, Caivano, Quarto, Melito di Napoli, Frattamaggiore, Sant'Antimo, Mugnano di Napoli, Bacoli; Villaricca, Qualiano, Volla, Cardito, Casavatore, Grumo Nevano, Ischia, Frattaminore, Forio, Casandrino, Monted: i Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 2	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Caserta	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Avellino e Benevento	4
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Salerno	5
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>29</b>

<b>XV Circoscrizione - PUGLIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e Taranto	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provinda-di Barletta-Andria-Trani e i comuni della provincia di Foggia	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Lecce	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>20</b>

<b>XVI Circoscrizione - BASILICATA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	7
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>7</b>

<b>XVII Circoscrizione - CALABRIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Cosenza e Crotona	5
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>10</b>

<b>XVIII Circoscrizione - SICILIA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 2: Comprende i comuni della provincia di Palermo	6
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Catania	6
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta	5
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Agrigento e Trapani	4
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna	5
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>25</b>

<b>XIX Circoscrizione - SARDEGNA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias e Medio Campidano Collegio	4
3: Comprende i comuni delle province di Sassari e Olbia-Tempio, Oristano Nuoro Ogliastra	4
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>8</b>

<b>XX Circoscrizione - VALLE D'AOSTA</b>	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	1
<b>Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione</b>	<b>1</b>

Art. 3

### 3.0.100

**BIANCO**, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, con decreto legislativo da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una disciplina delle campagne elettorali conforme agli articoli 1 e 2, con particolare riguardo alle spese dei candidati da eleggere con voto di preferenza, mediante la revisione e il coordinamento delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) limite massimo alle spese di propaganda elettorale, sia per le liste di candidati sia per ciascun candidato, commisurato alla dimensione demografica e alle specifiche condizioni materiali di ciascuna circoscrizione elettorale;

b) obbligo di rendiconto analitico delle spese di propaganda elettorale e di certificazione da parte di professionisti accreditati in apposito elenco conservato presso il Ministero dell'interno, nel quale sono iscritti gli operatori muniti dei requisiti definiti con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Per le prime elezioni che seguono la data di entrata in vigore della presente legge si applica il comma 3 se il decreto legislativo e il regolamento di cui al comma 1 non sono entrati in vigore entro la data di convocazione dei comizi elettorali.

3. Per il caso di cui al comma 2, fatta salva la legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 3, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come vigenti alla data di pubblicazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché le disposizioni del decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, già abrogati dalla citata legge n. 270 del 2005.».

### **3.0.6/1**

#### **VIZZINI**

*All'emendamento 3.0.6, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati."».

### **3.0.6**

#### **LI GOTTI, BELISARIO, PARDI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità Istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

- a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
- c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
- e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».